

## Circolare informativa – area tributaria

### Super-ammortamenti per investimenti effettuati dal 1° aprile 2019

Il DL 30 aprile 2019 n. 34 contenente misure urgenti di crescita economica reintroduce la possibilità di beneficiare dei super-ammortamenti, con maggiorazione in misura pari al 30% (come per il 2018), per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, o comunque entro il termine "lungo" del 30 giugno 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Pertanto, sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2019.

Al fine di individuare l'esatto momento in cui l'investimento si considera realizzato, occorre fare riferimento alle regole generali della competenza previste dall'art. 109 del TUIR. Pertanto: le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale (senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà); per i beni in leasing rileva la data di consegna del bene al locatario; nel caso di investimenti effettuati mediante contratti di appalto, i costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione oppure, in caso di stati di avanzamento dei lavori, alla data in cui l'opera o la porzione d'opera viene verificata ed accettata dal committente; per la realizzazione di beni in economia, rilevano i costi imputabili all'investimento sostenuti nel periodo agevolato.

La principale novità della nuova versione del super-ammortamento 2019 riguarda l'introduzione di un limite agli investimenti agevolabili. Viene, infatti, disposto che la maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro.

Quanto agli investimenti agevolabili, la norma dispone l'esclusione dei veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1, del TUIR (trasporto di persone). L'agevolazione continua invece a spettare per autobus e autocarri.

Sono esclusi i beni materiali strumentali per i quali il DM 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, compresi gli acquisti di fabbricati e di costruzioni.

Merano, maggio 2019

## STUDIO CONTRACTA

Visitate la nostra pagina web: [www.contracta.it](http://www.contracta.it)

SEITE 1/1